



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

CORTE SPORTIVA D'APPELLO R.G. 7S/20

C.S.A. 1/20

La Corte Sportiva di Appello

Nelle persone dei Signori:

Avv. Carlo Albini	Presidente
Avv. Carlo Celani	Componente estensore
Avv. Sergio Smedile	Componente

ha pronunciato la seguente

Decisione

Sul reclamo proposto ex art. 44 Reg. Giust. dai Signori Albino Naddeo e Pasquale Buonocore avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale Avv. Paolo Cieri del 27 luglio 2020 (R.G. 7S/20).

FATTO

Con tempestivo reclamo, i Signori Albino Naddeo e Pasquale Buonocore, assistiti dall'Avv. Giuseppe Macario, hanno impugnato la decisione del Giudice Sportivo che li aveva dichiarati colpevoli dell'illecito disciplinare contestato all'esito della gara "Jaguar Land Rover Golf Challenge" del 27 giugno 2020, con formula 4 palle la migliore, svolta presso il Circolo del Golf di Roma Acquasanta, sanzionandoli con la squalifica temporanea per 18 mesi, per aver consegnato il proprio *score* con la indicazione di un numero di colpi inferiori a quelli effettivamente realizzati, in sette buche.

In particolare, dopo aver controllato lo *score* con il marcatore, e prima di consegnarlo, i reclamanti avevano aggiunto dei risultati, ovviamente più

a as

favorevoli, nelle caselle corrispondenti ai loro nomi lasciate in bianco dal marcatore, che aveva segnato soltanto il risultato migliore dei due per ogni buca.

Il Giudice Sportivo ha ritenuto che l'illecito avesse "natura volontaria, trattandosi di notevole e reiterata modifica dello *score*", e che la colpevolezza dei tesserati emergesse "dall'analitica denuncia fatta pervenire dal circolo e dall'attività istruttoria compiuta durante il controllo degli *scores*".

La circostanza che i due tesserati non avessero subito altre sanzioni in passato, ha comportato, per il Giudice Sportivo, la applicazione della sanzione nel minimo edittale.

Nel giudizio avanti questa Corte, la Procura Federale ha depositato una memoria del 25 settembre scorso, nella quale ha contestato le argomentazioni dei reclamanti, concludendo per il rigetto dell'impugnativa, con conferma della decisione gravata.

All'udienza del 29 settembre 2020, alla quale non interveniva il Procuratore Federale, né le parti e il loro difensore, il reclamo veniva discusso e trattenuto in decisione.

DIRITTO

Dall'esame del reclamo e di tutta la documentazione versata in atti, e segnatamente dei risultati dell'istruttoria svolta dal Giudice di primo grado, non può che essere confermata la decisione impugnata.

Del resto, gli stessi inquisiti hanno riconosciuto di aver modificato lo *score*, tanto è vero che nel reclamo chiedono semplicemente una riduzione della sanzione inflitta, trattandosi di una attività colposa, ma non dolosa



In particolare, non è mai stata contestata dai reclamanti l'avvenuta alterazione dello *score* nelle sette buche individuate nella puntuale segnalazione dell'illecito.

Peraltro, la tesi svolta in appello, ovvero che i due giocatori, prima della consegna dello *score*, avrebbero solo inteso modificare i colpi nelle buche in cui avevano giocato male, per verificare che risultato avrebbero potuto ottenere, è assolutamente inaccettabile, trattandosi di giocatori esperti, visto l'*handicap* assegnato, e soprattutto perché anche un principiante sa che non si può minimamente alterare il proprio *score*.

Neppure può essere apprezzabile il ragionamento fatto nel reclamo, per cui la alterazione dello *score* sarebbe stata "fatta in maniera assolutamente grossolana", considerato che non sarebbe stata imitata la grafia del marcatore; inoltre, simile alterazione non avrebbe consentito di raggiungere un punteggio idoneo a ricevere un premio, poiché altri giocatori avevano totalizzato punteggi migliori; infine, che i reclamanti non si sarebbero neppure curati di cancellare i risultati scritti nella casella *Marker* dello *score* dell'altra coppia, da loro stessi tenuto durante la gara.

Si tratta di una alterazione di ben sette buche effettuata coscientemente, sicuramente di natura dolosa.

L'unico fatto che risulta e che rileva ai fini disciplinari e sanzionatori è la ripetuta alterazione dello *score*, non contestata, senza che assuma valore né le modalità attraverso le quali sarebbe stata compiuta, né la mancata assegnazione di premi, anche perché non è dato sapere se all'atto della correzione dello *score* quel risultato avrebbe permesso o meno di vincere la gara, trattandosi semmai di circostanza aggravanti.

OK Qr

Va anche condivisa la impostazione della decisione del Giudice Sportivo Territoriale, per cui, tenuto conto del tipo di gara, 4 palle la migliore, che comporta la presenza di un solo *score card* per la coppia di giocatori, entrambi ne sono parimenti responsabili, salvo prova contraria, non dedotta, né in primo, né in secondo grado.

Deve essere, quindi, respinto il reclamo proposto e, conseguentemente, confermata ai Signori Naddeo e Buonocore la sanzione della squalifica, come previsto dall'art.17, primo comma, lett. a), Reg. Giust., nella misura del minimo edittale, e cioè per mesi diciotto.

Il rigetto del reclamo comporta la definitiva acquisizione della tassa versata.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo proposto dai Signori Albino Naddeo e Pasquale Buonocore avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale Avv. Paolo Cieri del 27 luglio 2020 (R.G. 7S/20), confermando la squalifica temporanea di cui all'art. 17, primo comma, lett. A) Reg. Giust., consistente nella perdita, per ciascuno di essi, del diritto a partecipare a attività sportiva di rilevanza federale nell'ambito della FIG, per un periodo di diciotto mesi.

Dispone la definitiva acquisizione della tassa di reclamo.

Così deciso in Roma, 9 ottobre 2020

Il Relatore Estensore

Avv. Carlo Celani



Il Presidente

Avv. Carlo Albini

